



*Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità
delle amministrazioni pubbliche*

DELIBERA N. 124/2010

Sistema di misurazione e valutazione della *performance*: procedure di conciliazione (articolo 7, comma 3, decreto legislativo n. 150/2009).

LA COMMISSIONE

In rapporto all'attuazione dell'articolo 7, comma 3, del dlgs. n. 150/2009, che prevede procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della *performance*, sono insorte alcune criticità in ordine alla posizione degli organismi deputati alla funzione di conciliazione, nonché al loro funzionamento presso le singole amministrazioni.

In particolare, le amministrazioni hanno, in molti casi, stabilito che tale organismo sia costituito dalla figura gerarchicamente sovraordinata al "valutatore", alla quale, quindi, potrà rivolgersi il "valutato" nelle ipotesi in cui lo stesso voglia contestare il provvedimento di valutazione adottato nei suoi confronti.

Si ricorda che la delibera n. 104/2010 della Commissione, con riferimento a quanto indicato in via generale dalla legge, precisa che "per procedure di conciliazione si intendono le iniziative volte a risolvere i conflitti nell'ambito del processo di valutazione della *performance* individuale e a prevenire l'eventuale contenzioso in sede giurisdizionale. Nell'ambito della valutazione della *performance* individuale, infatti, per effetto della concreta implementazione del Sistema, potrebbero sorgere contrasti tra i soggetti responsabili della valutazione ed i valutati: a tal fine, occorre definire delle procedure finalizzate a prevenirli e risolverli. (...) occorre, quindi, individuare soggetti, terzi rispetto al valutato e valutatore, chiamati a pronunciarsi sulla corretta applicazione del Sistema, nel caso in cui insorgano conflitti (ad esempio, nel caso di valutazione negativa contestata dal valutato). Occorre inoltre specificare le relative procedure (fasi, tempi e risultanze finali). In ogni caso, la disciplina delle procedure di conciliazione deve ispirarsi ai principi della celerità, della efficacia, della efficienza e della economicità".

Il meccanismo adottato, quindi, dalle amministrazioni, nonostante possa risultare funzionale all'attuazione del sistema di valutazione, non risponde ai requisiti previsti dalla legge, che, come evidenziato, richiedono che l'organo di conciliazione sia esterno alla struttura di appartenenza del valutato, nonché terzo e imparziale, qualità queste che non sono in possesso del soggetto gerarchicamente sovraordinato.

Il meccanismo in questione, infatti, sembra porsi all'interno del procedimento di valutazione, mentre le procedure richieste dalla legge costituiscono una fase eventuale ed esterna a un siffatto procedimento, volta a consentire il raggiungimento dell'accordo tra le parti, tanto che il ricorso a dette procedure è inidoneo, nelle more dell'eventuale attuazione, a sospendere lo svolgimento del procedimento e gli effetti allo stesso conseguenti (a iniziare dalla formazione della graduatoria).

Tanto precisato, risulta, semmai, più coerente con il dettato normativo il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 410 cpc, così come novellato dalla recente legge n. 183/2010, in materia di risoluzione delle controversie di lavoro (Collegato al lavoro). A tal riguardo, le amministrazioni potranno eventualmente ricorrere a tale istituto per soddisfare quanto previsto dall'art. 7, co. 3, del dlgs n. 150/2009.

ESPRIME

l'avviso che, salva la possibilità di un intervento del soggetto gerarchicamente sovraordinato, l'esigenza dell'adozione di procedure di conciliazione, ai sensi dell'art. 7, co. 3, del dlgs n. 150/2009, deve essere soddisfatta o con l'istituzione di un apposito collegio di conciliazione nelle forme anzidette o con l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 410 cpc.

Roma, 22 dicembre 2010

Il Presidente

Antonio Martone

